

Cause decise dalla Prima sezione c. l'Italia

Pasquariello – 6 giugno 2024 (ricorso 8366/23)

Katte Klitsche de la Grange – 10 ottobre 2024 (ricorso 41939/19)

Cocozza di Montanara e altri – 10 ottobre 2024 (ricorsi 4954/23 e altri)

De Maio e altri – 10 ottobre 2024 (ricorsi 7872/23 e altri)

Votta Ronza – 14 novembre 2024 (ricorso 38083/10)

Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale – Sussiste.

Diritto di proprietà - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi che riconoscano poste patrimoniali ai ricorrenti – Violazione dell'art. 1, Protocollo 1 – Sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole – la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti.

Viola l'art. 1, Protocollo 1 la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti che avevano riconosciuto loro poste patrimoniali attive.

Fatto e diritto. I ricorsi riguardano la mancata esecuzione da parte delle competenti autorità italiane di pronunzie giurisdizionali, che avevano condannato diverse amministrazioni pubbliche a corrispondere somme a vario titolo (risarcimento danni per sinistri stradali, indennizzi espropriativi, onorari professionali, eccetera).

Le parti private, vittoriose in giudizio, non avevano conseguito gli importi loro dovuti (per periodi variabili tra i 5 e i 21 anni) e avevano quindi adito la Corte EDU per la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU e dell'art. 1 Prot. 1.

La Prima sezione - in composizione ristretta e conformemente ai precedenti *Ventorino c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 170), *De Vincenzo c. Italia* del 2022 (su cui v. il *Quaderno* n. 19 (2022), p. 101) e *Gualtieri c. Italia* del 2023 (su cui v. il *Quaderno* n. 20 (2023), p. 107) - ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione nonché dell'art. 1 Prot. 1 e condanna lo Stato italiano al pagamento di somme a titolo sia di danno morale sia di spese.